



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 69

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 5 agosto 2013

I N D I C E**Commissioni riunite**1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):*Plenaria (*)***Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:*Plenaria (pomeridiana) Pag. 3**Plenaria (notturna) (*)***Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) Pag. 8

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) (riunite) e 2^a (Giustizia) (notturna) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 69° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 agosto 2013.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 5 agosto 2013

Plenaria

33^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(10) *MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(362) *CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

(388) *BARANI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

(395) *DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(849) *BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(874) *TORRISI. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395 e 849, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 874 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 874, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395 e 849 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto scorso.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra brevemente il disegno di legge n. 874, di iniziativa del senatore Torrisi, che si inquadra nel gruppo dei disegni di legge che configurano la tortura come reato comune.

Nel rilevare che il testo, così come il disegno di legge n. 362 di cui è primo firmatario il senatore Casson, colloca il reato fra quelli contro la libertà morale, introducendo un nuovo articolo dopo l'articolo 613 del codice penale, osserva che nel testo in esame la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, pur esplicitamente menzionata come aggravante, di fatto, aumentando le pene fino ad un terzo, opera come aggravante ad effetto ordinario.

Il relatore Buemi propone la congiunzione del disegno di legge n. 874 ai disegni di legge nn. 10. 362, 388, 395 e 849.

La Commissione concorda.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*), nel ricordare il dibattito svolto in Parlamento nelle scorse legislature, dà conto dei motivi che hanno indotto numerosi senatori del Partito Democratico a sottoscrivere il disegno di legge n. 362, primo firmatario il senatore Casson, che propone di configurare la tortura come reato comune. Egli esprime quindi la convinzione che vi siano finalmente le condizioni per consentire alla legislazione italiana di adeguarsi alle convenzioni internazionali in materia.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nel rilevare che il primo nodo che la Commissione è chiamata a sciogliere è quello della scelta di configurare la tortura come reato del pubblico ufficiale o come reato comune, fa presente che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha ritenuto preferibile la seconda soluzione, anche in considerazione delle specificità del contesto criminale italiano dove operano soggetti, quali le organizzazioni criminali, che si servono della tortura anche per aumentare la loro capacità di intimidazione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda come per molti anni si sia ritenuto di non dover procedere ad una specifica legislazione sulla tortura, dal momento che l'Italia, a differenza di altri Paesi firmatari delle Convenzioni internazionali in materia, aveva nel proprio sistema giuridico figure di reato che si riteneva fossero in grado di coprire completamente tutte le ipotesi che potevano integrare queste fattispecie.

La prassi però ha dimostrato come in molte situazioni le pene risultavano inadeguate, per cui nelle ultime legislature vi è stato un vivace dibattito sull'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento che nella scorsa legislatura ha portato la Commissione giustizia del Senato ad elaborare un testo, sostanzialmente riprodotto dal disegno di legge del senatore Casson.

Qualora si volesse lavorare su tale testo, che configura la tortura quale reato comune, egli ritiene che i problemi maggiori siano nell'insufficiente definizione della fattispecie recata dal primo comma dell'articolo 613-*bis*, che si propone di introdurre nel codice penale.

Ciò detto è indubbio che il testo proposto dal disegno di legge contiene elementi che dovranno essere comunque mantenuti ai fini della definizione del reato, e in particolare quello per cui costituisce elemento costitutivo del reato il fatto che le violenze fisiche o mentali siano inflitte ad una persona che si trovi priva della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva in primo luogo che la scelta operata in questi anni di non dare una specifica sanzione legislativa agli impegni assunti dall'Italia con la firma delle convenzioni internazionali in materia di tortura – scelta adottata sul presupposto che già il nostro ordinamento contenesse sanzioni adeguate – si è dimostrata espressione di un atteggiamento culturale poco attento alla salvaguarda dei diritti dei cittadini nei loro rapporti con l'autorità pubblica.

Una serie di vicende avvenute in tempi anche recenti – dalle violenze consumate nella repressione del dissenso durante il G8 di Genova del 2001, a diversi casi di persone morte in stato di detenzione in circostanze sospette – sono la testimonianza di quanta strada vi sia ancora da fare in questo campo.

Pertanto l'iniziativa di dare all'Italia una legge contro la tortura va sicuramente accolta positivamente.

Egli osserva tuttavia che l'orientamento, che dal dibattito appare prevalente, di configurare la tortura come reato comune e non come reato proprio del pubblico ufficiale, se da un lato appare condivisibile in quanto tiene conto dei molti modi in cui si può estrinsecare lo stato di soggezione incontrollata di una persona al potere di una autorità *lato sensu* pubblica – che è il contesto nel quale si determinano quei comportamenti vietati dalle Convenzioni internazionali – dall'altro lato determina la necessità di definire la nuova fattispecie in modo da evitare che vi rientrino indistintamente tutti gli atti di violenza fisica o psicologica attualmente puniti con specifiche sanzioni.

La senatrice GINETTI (*PD*), nell'esprimersi favorevolmente sull'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura e sulla decisione di configurarlo come fattispecie comune, ma aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, sottolinea come sotto quest'ultimo specifico rilievo la nuova normativa dovrà rispondere, oltre che all'esigenza di adeguare la normativa italiana a quanto richiesto dalle Convenzioni internazionali anche quella di dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, comma quarto, della Costituzione.

Nel condividere le considerazioni del senatore Caliendo sulla necessità di una definizione puntuale della fattispecie incriminatrice, ella esprime dubbi sulla opportunità di un'elencazione tassativa delle finalità

costituenti il dolo specifico della tortura, ritenendo che in tale modo si corra il rischio di escludere dall'applicazione della nuova normativa condotte che, in realtà, dovrebbero rientrarvi.

Il presidente PALMA fa presente di avere tra gli iscritti a parlare soltanto il senatore Torrisi, che al momento è assente.

Qualora dunque questi non prenda la parola nella seduta notturna, egli dichiarerà chiusa la discussione generale in modo da consentire al relatore, entro la seduta di mercoledì, di proporre la scelta di un testo base, ovvero di presentare una proposta di testo unificato, per poter poi fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Egli ritiene però che sia necessario, ai fini della redazione di un testo tecnicamente soddisfacente, tenere conto di alcuni elementi.

In primo luogo egli condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Ginetti circa i rischi di una eccessiva tipizzazione delle finalità che configurano la condotta come tortura, dal momento che, anche non considerando ipotesi meramente patologiche come il sadismo, la cronaca conosce casi di prolungate torture inflitte, ad esempio, per vendetta.

In secondo luogo occorrerà operare con particolare attenzione in materia nella definizione della fattispecie tenendo conto che essa si presta a determinare casi di concorso apparente di reati che andranno adeguatamente disciplinati.

Infine, egli osserva che i tre disegni di legge che configurano la tortura come reato comune fanno tutti esplicito riferimento ad un'aggravante determinata dalla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Mentre però i disegni di legge nn. 849 e 874 non ricollegano alcun effetto speciale a tale aggravante, rendendola di fatto superflua, dal momento che la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio è già prevista come aggravante comune dall'articolo 61, primo comma, n. 10, del codice penale, il disegno di legge n. 362 prevede un effetto speciale, in termini però che suscitano perplessità, dal momento che la pena che ne deriva è superiore a quella base nel minimo di un terzo – cioè di quanto conseguirebbe all'applicazione dell'aggravante comune – ma nel massimo di un quinto, vale a dire in misura sensibilmente inferiore a quanto previsto per l'aggravante comune.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea che il suo intento, che probabilmente andrebbe meglio precisato con una opportuna riformulazione, era quello di configurare la tortura praticata dal pubblico ufficiale come un'autonoma fattispecie di reato.

Fa poi presente che l'indicazione puntuale delle finalità del torturatore fa specifico riferimento a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali.

Osserva poi – rispondendo ad una domanda del senatore BUCCARELLA (*M5S*) che fa riferimento a un'osservazione formulata dal senatore D'Ascola nel suo intervento in discussione generale – che il riferimento

alla pena a cui soggiace colui che istiga altri a commettere il fatto non è una duplicazione della norma sul concorso del reato di cui all'articolo 110 del codice penale, ma si pone in rapporto di specificità con l'istigazione a commettere reati come configurata dall'articolo 115 del codice penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. 1

Il presidente PALMA fa presente che sul documento in titolo, a norma dell'articolo 144, comma sei, del Regolamento, la Commissione potrà decidere se approvare una risoluzione.

Qualora questo fosse l'intento della Commissione sarebbe evidentemente opportuno svolgere una discussione approfondita.

Dopo interventi della relatrice GINETTI (PD) e del senatore BARANI (GAL), la Commissione concorda di riprendere l'esame dopo la pausa estiva.

SULLA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 110

Su richiesta dei senatori LUMIA (PD) e CALIENDO (PdL), il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 110, in materia di depenalizzazione, è prorogato al prossimo 2 settembre, alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rispondendo ad una richiesta del senatore GIARRUSSO (M5S), il presidente PALMA dichiara di non ritenere improbabile che, all'esito dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, riguardante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, la Camera dei deputati potrebbe modificare il testo trasmesso dal Senato, e che pertanto potrà essere necessario prevedere una seduta della Commissione dedicata all'esame delle modifiche.

La seduta termina alle ore 16,55.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Lunedì 5 agosto 2013

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI